

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice, dott. Massimiliano Sacchi, pronunzia la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. omissis/2015 r.g.a.c.

TRA

SOCIETA' CORRENTISTA IN LIQUIDAZIONE

FIDEIUSSORI

E

BANCA

-attori-

-convenuta-

NONCHE'

FIDEIUSSORE IN PROPRIO QUALE SOCIO UNICO DELLA SOCIETA'

- INTERVENTORE VOLONTARIO -

OGGETTO: rapporti bancari

CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La società in liquidazione ha evocato in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Banca al fine di sentire accertare l'indebita applicazione, da parte del predetto istituto di credito, nell'ambito dei rapporti di conto corrente n.n. omissis, e delle aperture di credito a valere su detti conti, da essa intrattenuti con la medesima banca, di somme non dovute a titolo di anatocismo, c.m.s., spese, di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e superiori alla soglia usuraria, e per la condanna della convenuta, alla ripetizione di quanto illegittimamente versato, nonché al risarcimento dei danni. Hanno altresì agito in giudizio anche i fideiussori della correntista. Ha resistito alla domanda la Banca.

All'udienza del 30.09.2016 si è altresì costituito in giudizio il fideiussore, anche nella qualità di socio unico della società, il quale, sul presupposto dell'avvenuta estinzione di detta ultima, dichiarava di intervenire quale successore della stessa, per l'accoglimento delle domande cui all'atto introduttivo.

Ritenuta la superfluità di ogni attività istruttoria, la causa veniva rimessa all'odierna udienza per la decisione.

Ciò posto, occorre preliminarmente evidenziare che, come eccepito dalla convenuta e documentalmente provato (si veda la visura Cerved allegata alla produzione della Banca, nonché

anche a quella dell'interventore volontario), l'odierna attrice società veniva cancellata dal Registro delle Imprese a decorrere dal 26.02.2016 e, quindi, in epoca successiva alla notifica dell'atto di citazione, risalente al 31.12.2015.

In ragione di tale evento, deve, nella specie, farsi applicazione del principio secondo cui **“ ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa; la cancellazione implica, invece, rinuncia all'esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei diritti di credito, controversi o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di una ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore”** (cfr. Cass. civ. sez. un. nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013).

Quanto appena esposto comporta che, nella specie, sia preclusa ogni valutazione sulla fondatezza nel merito della pretesa azionata in giudizio dall'attrice, perché la stessa, **cancellandosi volontariamente dal Registro delle imprese, in pendenza del processo, ha provato di non volerla ulteriormente coltivare.**

Del resto, nessun dubbio residua sul fatto che quelli azionati in giudizio dalla Società nei confronti della Banca fossero, non già diritti, ma **mere pretese**, il cui accertamento necessitava di una complessa attività istruttoria, come, del resto, ha provato lo stesso iter del processo, nel quale era stata sollecitata ad opera degli attori una CTU contabile, al fine di quantificare i reciproci rapporti di dare avere.

Analoga considerazione va ovviamente svolta con riguardo alla pretesa risarcitoria, pure azionata dall'attrice, essendo la stessa certamente illiquida, come è reso evidente dal fatto che la parte rimetteva la quantificazione del dedotto pregiudizio al prudente apprezzamento del Giudice.

Discende da quanto osservato che, rispetto alle domande proposte dalla società, vada adottata una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Né, invero, è ipotizzabile un fenomeno successorio in capo al socio unico, perché, come dinanzi evidenziato, la **trasmissione ai soci può riguardare solo i diritti ed i beni e non anche le mere pretese o i diritti di credito controversi ed illiquidi.**

In ordine alla posizione dei fideiussori occorre, invece, evidenziare come tali soggetti, nella dedotta qualità di fideiussori della citata società, come tale obbligati a rispondere verso la banca di eventuali posizioni debitorie della stessa, fossero, in linea di principio, portatori di un interesse giuridicamente rilevante a sentire accertare l'effettiva entità del rapporto di dare avere tra le parti del rapporto principale.

Nel merito, tuttavia, la domanda si rivela infondata, in quanto gli attori hanno finanche **omesso di produrre i contratti, idonei a comprovare la loro solo allegata qualità di garanti.**

Tale carenza si rivela dirimente ai fini in esame, perché la Banca ha contestato la legittimazione in capo ai garanti di sollevare contestazioni in ordine al rapporto principale.

Alla luce di tale eccezione incombeva quindi sugli attori dimostrare che, attesa la natura della garanzia prestata, essi avevano titolo per censurare l'illegittimità delle clausole dei rapporti di conto corrente, intercorsi tra la Società correntista e la Banca.

Basti, al riguardo, osservare che, qualora, invece, quelle prestate dai citati fideiussori dovessero qualificarsi come **garanzie autonome**, ad essi dovrebbe, per ormai pacifica giurisprudenza anche di questo Tribunale (cfr. *ex multis*, la sentenza resa in data 15.5.15, da questo Giudice, nella causa iscritta al numero 16083/2011 R.Gen.Aff.Cont.), ritenersi in radice precluso di contestare

l'applicazione, da parte della banca, di anatocismo, interessi debitori ultralegali non pattuiti, CMS non dovute, valute, spese.

Inoltre, con riguardo alla questione del dedotto superamento della soglia usuraia, occorre rilevare che l'eccezione, in ipotesi proponibile anche dai garanti autonomi, risulti nella specie infondata, per avere parte attrice **omesso di produrre in atti i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia**.

Infatti, gli attori non hanno prodotto copia dei citati decreti, ma delle mere rielaborazioni dei tassi soglia, estratte da una banca dati non ufficiale, prive di qualunque valenza probatoria.

Tale carenza istruttoria preclude, in radice, ogni indagine sul punto alla luce del principio per cui - posto che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi - la parte che deduce l'usurarietà dei tassi ha l'onere di produrli in giudizio, non operando rispetto ad essi il principio *iura novit curia* (cfr. Cass. 12476/02, 9941/09).

In definitiva, quindi, per quanto dinanzi esposto, la domanda proposta dai fideiussori, in qualità di garanti, si rivela infondata e va, di conseguenza, rigettata.

In ordine al governo delle spese processuali, il Tribunale rileva che esse debbano seguire la soccombenza degli attori, sia perché, cancellandosi volontariamente dal registro delle imprese, la Società ha manifestato un sopravvenuto disinteresse per le sorti del giudizio da essa stessa instaurato, sia alla luce della rilevata infondatezza della domanda proposta dai pretesi garanti e della carenza di titolarità, a far valere le pretese già spettanti alla società prima della sua estinzione, da parte del socio della stessa.

La liquidazione dei compensi viene operata come in dispositivo a norma del DM 55/14, ritenendo la lite di valore indeterminabile.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande proposte dalla Società in liquidazione nei confronti della Banca;
- rigetta le domande proposte dai fideiussori nei confronti della Banca;
- condanna la Società e i fideiussori in solido tra di loro, alla rifusione, in favore della Banca, delle spese di lite che si liquidano in Euro 6.934,00 per compenso, Euro 520,05 per spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge.

E' verbale, ore 12.45.

Il Giudice
dott. Massimiliano Sacchi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*